

LA RIFORMA DELL'AZIONE DI CLASSE ITALIANA

Il 20 aprile 2020 entrerà in vigore la riforma dell'azione di classe ("*class action*") italiana introdotta dalla legge n° 31 del 2019.

I. LE PRINCIPALI NOVITA'

- Estensione soggettiva e oggettiva: l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che deducano la lesione di "diritti individuali omogenei", quindi non più ai soli consumatori o utenti.
- L'azione sarà nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come fine istituzionale la tutela dei suddetti diritti, iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
- I "destinatari" dell'azione di classe potranno essere solo imprese ed enti gestori di servizi pubblici.
- Il giudice competente a conoscere l'azione di classe sarà il Tribunale delle Imprese e l'azione si esperirà tramite ricorso (si applicheranno le norme del procedimento sommario di cognizione, artt. 702-*bis* e ss. c.p.c.).
- L'adesione all'azione (c.d. "*opt in*") potrà avvenire entro determinati termini non solo nella fase successiva all'ordinanza di ammissione ma anche in quella successiva alla sentenza. La riforma sovverte in un certo senso i principi processuali, con la possibilità di far esaminare la singola domanda dopo che l'accertamento della condotta illecita in generale è stato compiuto dal giudice.

II. PRIMI PROFILI CRITICI

- a. Estensione potenziale della tutela a qualunque ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
- b. L'adesione all'azione in una fase successiva può determinare effetti ancora più gravosi e difficilmente gestibili per le imprese. Infatti, la sentenza con cui il tribunale accoglierà l'azione di classe non chiuderà (come invece succede oggi) il procedimento ma aprirà a una fase successiva incentrata sulla (i) quantificazione del danno e (ii) sulle adesioni all'azione di classe; adempimenti che potranno comportare il rischio (elevato) di dilatazione dei tempi e del contenzioso.
- c. La possibilità concessa a ogni aderente (anche senza ausilio di un legale) di richiedere prove e formulare pretese potrebbe rendere praticamente impossibile il diritto di difesa dell'impresa resistente.
- d. Perdurante assenza di rimedi speciali efficaci e celeri per ristorare eventuali danni di immagine cagionati all'impresa resistente in caso di diffusione mediatica dell'esperimento dell'azione.